



CITTA' DI FOLLONICA

Largo Cavallotti, 1 - 58022 Follonica (GR)
Tel. 0566/59111 - Fax. 41709 - C.F. 00080490535



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 del 26-01-2024

Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica

OGGETTO: Modifica della deliberazione di C.C. n. 46/2022 avente per oggetto: Regolamento comunale per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche e allegato A al regolamento Piano del commercio su aree pubbliche

-

L'anno duemilaventiquattro e questo giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 09:30 nella Sala Consiliare, si e' riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Francesca Stella.

All'inizio della discussione dell'argomento in oggetto risultano:

Benini Andrea	P	Buttitta Rosaria	P
Paggetti Monica	P	Calossi Enrico	P
Chiti Ilaria	A	Di Giacinto Massimo	P
Pistolesi Mara	A	Lynn Charlie	P
Manni Giacomo	P	Azzi Roberto	A
Stella Francesca	P	Pizzichi Daniele	A
Balloni Giovanni	P	Baietti Danilo	A
Buccianti Marco	P	Marrini Sandro	A
Matteucci Mario	P		

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Michele D'Avino incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria Deliberazione n. 46 del 20.12.2022 avente per oggetto: “Regolamento comunale per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche e allegato A al regolamento: Piano del commercio su aree pubbliche”.

Richiamata la legge regionale Toscana 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), come modificata dalle leggi regionali 23 luglio 2020, n. 68 (Ulteriori disposizioni in materia di commercio. Modifiche alla l.r. 62/2018) e 5 agosto 2021, n. 30 (Disposizioni in materia di mercatini dei non professionisti e di attività economiche su aree pubbliche. Modifiche alla L.R. 62/2018).

Atteso che a distanza di 6 mesi dall'applicazione del nuovo regolamento su aree pubbliche, approvato con la sopracitata deliberazione di Consiglio Comunale, sono emerse alcune problematiche di applicazione, oltre a imprecisioni legate a meri errori materiali o refusi, e pertanto occorre procedere alle seguenti modifiche ed integrazioni:

- gli artt. 15 e 31 del Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche saranno modificati così come di seguito riportato:

<i>PRIMA</i>	<i>DOPO</i>
<p>Articolo 15 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi</p> <p>1. 1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati per ogni giornata di svolgimento del mercato e della fiera è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze maturate dall'operatore con il titolo abilitativo esibito per la partecipazione alle operazioni di spunta.</p> <p>2. 2. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche anche se maturata per periodi discontinui.</p> <p>3. 3. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1. In caso di mancanza di soggetti con stesse tipologie di vendita, o di stesse tipologie di riserva (Produttori agricoli, Handicap, ecc.), si procederà all'assegnazione della concessione, per quel solo giorno, agli operatori aventi diritto a partecipare alla spunta indipendentemente dal settore merceologico autorizzato.</p> <p>4. 4. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune.</p>	<p>Articolo 15 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi</p> <p>1. 1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati per ogni giornata di svolgimento del mercato e della fiera è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze maturate dall'operatore con il titolo abilitativo esibito per la partecipazione alle operazioni di spunta.</p> <p>2. 2. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche anche se maturata per periodi discontinui.</p> <p>3. 3. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.</p> <p>4. 4. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune.</p>

<i>PRIMA</i>	<i>DOPO</i>
<p align="center">Articolo 31 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario</p> <p>1. Sono manifestazioni commerciali a carattere straordinario, di cui all'articolo 2, comma 8, del presente regolamento, quelle attività su area pubblica alle quali partecipano i soggetti iscritti al registro delle imprese di commercio e che risultano in possesso della regolarità contributiva di cui agli articoli 44 e 45 della L.R. Toscana 62/2018.</p> <p>2. Tali manifestazioni sono promosse su iniziativa dell'Amministrazione comunale o su istanza di associazioni di categoria dei commercianti, enti terzi, pro loco di cui alla LR 86/2016, associazioni iscritte al terzo settore o centri commerciali naturali di cui all'art. 111 della L.R. 62/2018 attraverso i suoi organi di gestione, al fine di promuovere particolari zone del territorio, tipologie produttive e specializzazioni merceologiche di livello locale, favorire l'integrazione dei cittadini stranieri, la conoscenza di produzioni etniche, lo sviluppo del commercio equo e solidale nonché favorire la valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.</p> <p>3. I soggetti indicati al comma 1 presentano al SUAP entro il 31 dicembre dell'anno precedente, richiesta di svolgimento della manifestazione e solo in caso di urgenza si potrà presentare richiesta almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione; la richiesta deve contenere la denominazione della manifestazione, l'indicazione del luogo, data o orario di svolgimento, il numero indicativo di soggetti che parteciperanno ed i metri quadri occupati se trattasi di suolo pubblico.</p> <p>4. L'Amministrazione comunale entro il mese di gennaio di ogni anno redige il calendario delle manifestazioni che ritiene utile autorizzare nel corso dell'anno.</p> <p>5. I promotori delle manifestazioni che abbiano avuto il consenso allo svolgimento della manifestazione devono rispettare scrupolosamente le indicazioni contenute nel disciplinare predisposto dall'Amministrazione comunale e sottoscritto dal rappresentante dell'organizzazione. Disciplinare che individua tra l'altro:</p> <p>a) le aree pubbliche dove svolgere le manifestazioni;</p> <p>b) il numero massimo di manifestazioni autorizzabili per ogni singola area;</p> <p>c) il numero massimo di manifestazioni autorizzabili per ogni singolo proponente;</p> <p>d) i criteri per la programmazione;</p>	<p align="center">Articolo 31 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario</p> <p>1. Sono manifestazioni commerciali a carattere straordinario, di cui all'articolo 2, comma 8, del presente regolamento, quelle attività su area pubblica alle quali partecipano i soggetti iscritti al registro delle imprese di commercio e che risultano in possesso della regolarità contributiva di cui agli articoli 44 e 45 della L.R. Toscana 62/2018.</p> <p>2. Tali manifestazioni sono promosse su iniziativa dell'Amministrazione comunale o su istanza di associazioni di categoria dei commercianti, enti terzi, pro loco di cui alla LR 86/2016, associazioni iscritte al terzo settore o centri commerciali naturali di cui all'art. 111 della L.R. 62/2018 attraverso i suoi organi di gestione, al fine di promuovere particolari zone del territorio, tipologie produttive e specializzazioni merceologiche di livello locale, favorire l'integrazione dei cittadini stranieri, la conoscenza di produzioni etniche, lo sviluppo del commercio equo e solidale nonché favorire la valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.</p> <p>3. I soggetti indicati al comma 1 presentano al SUAP entro il 31 gennaio richiesta di svolgimento della manifestazione e solo in caso di urgenza si potrà presentare richiesta almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione; la richiesta deve contenere la denominazione della manifestazione, l'indicazione del luogo, data o orario di svolgimento, il numero indicativo di soggetti che parteciperanno ed i metri quadri occupati se trattasi di suolo pubblico.</p> <p>4. L'Amministrazione comunale entro la prima quindicina del mese di marzo di ogni anno redige il calendario delle manifestazioni che ritiene utile autorizzare nel corso dell'anno.</p> <p>5. I promotori delle manifestazioni che abbiano avuto il consenso allo svolgimento della manifestazione devono rispettare scrupolosamente le indicazioni contenute nel disciplinare predisposto dall'Amministrazione comunale e sottoscritto dal rappresentante dell'organizzazione. Disciplinare che individua tra l'altro:</p> <p>a) le aree pubbliche dove svolgere le manifestazioni;</p> <p>b) il numero massimo di manifestazioni autorizzabili per ogni singola area;</p> <p>c) il numero massimo di manifestazioni autorizzabili per ogni singolo proponente;</p> <p>d) i criteri per la programmazione;</p>

<p>e) i criteri di priorità (valorizzazione aree territorio, produzioni tipiche, made in Italy, ecc.);</p> <p>f) le caratteristiche delle strutture utilizzate per la vendita;</p> <p>g) obblighi del gestore.</p> <p>6. La validità del disciplinare è subordinata alla presentazione agli Uffici comunali, prima dell'inizio della manifestazione, del piano di emergenza ed evacuazione e relativa planimetria.</p> <p>7. Se trattasi di suolo pubblico, dovrà ad ogni modo essere acquisita la concessione all'occupazione del suolo pubblico, previa presentazione dell'apposita domanda e pagamento del relativo Canone Unico Patrimoniale (CUP).</p> <p>8. Qualora la manifestazione commerciale a carattere straordinario si svolgesse su area privata, valgono le stesse modalità sopra indicate ad esclusione dell'occupazione del suolo pubblico.</p>	<p>e) i criteri di priorità (valorizzazione aree territorio, produzioni tipiche, made in Italy, ecc.);</p> <p>f) le caratteristiche delle strutture utilizzate per la vendita;</p> <p>g) obblighi del gestore.</p> <p>6. La validità del disciplinare è subordinata alla presentazione agli Uffici comunali, prima dell'inizio della manifestazione, del piano di emergenza ed evacuazione e relativa planimetria.</p> <p>7. Se trattasi di suolo pubblico, dovrà ad ogni modo essere acquisita la concessione all'occupazione del suolo pubblico, previa presentazione dell'apposita domanda e pagamento del relativo Canone Unico Patrimoniale (CUP).</p> <p>8. Qualora la manifestazione commerciale a carattere straordinario si svolgesse su area privata, valgono le stesse modalità sopra indicate ad esclusione dell'occupazione del suolo pubblico.</p>
--	--

- Inserimento Capo V – COMMERCIO ITINERANTE SU AREE DEMANIALI MARITTIME

Articolo 39 – Disposizioni per il commercio itinerante su area demaniale marittima

<p>Capo V – COMMERCIO ITINERANTE SU AREE DEMANIALI MARITTIME</p> <p>Articolo 39 Disposizioni per il commercio itinerante su area demaniale marittima</p> <p>1. Le modalità d'accesso al Demanio Marittimo per l'esercizio dell'attività commerciale, sono disciplinate dall'Amministrazione comunale con il presente regolamento e da eventuali Ordinanze;</p> <p>2. L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime è consentito esclusivamente ai possessori del regolare titolo abilitativo e del Nulla Osta Demaniale Marittimo per l'esercizio di tale attività</p> <p>3. Il nulla osta è personale, non cedibile, e deve essere esibito in originale a richiesta degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ed Amministrativa. Non sono valide copie se non autenticate nelle forme di Legge.</p> <p>4. Sono comunque tassativamente escluse dall'accesso:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. le aree demaniali marittime in concessione a terzi, salvo il consenso del concessionario;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. gli ambiti dunali e forestali, anche se non recintati;</p> <p>5. Ai fini autorizzativi si distinguono due settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Settore non Alimentare • Settore Alimentare <p>Settore Non Alimentare</p> <p>L'accesso alle aree demaniali marittime per l'esercizio del commercio in forma itinerante deve avvenire secondo le seguenti modalità:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. esclusivamente nel periodo 01 maggio – 30 settembre di ogni anno;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. dalle ore 08.00 alle ore 20.00;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. esclusivamente a piedi, senza l'ausilio di mezzi meccanici con motore a scoppio/elettrico e comunque di veicoli di nessun genere e tipologia nè mezzi in genere a trazione manuale e/o animale, quali ad esempio bancarelle mobili, carretti con e senza ruote, ecc., compresi velocipedi;</p> <p style="margin-left: 20px;">d. senza ausili musicali o di amplificazione e senza comunque recare disturbo alla quiete pubblica con grida e schiamazzi e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari;</p>

- e. nel rispetto delle norme nazionali e regionali a garanzia della salute pubblica

Settore Alimentare

L'accesso alle aree demaniali marittime per l'esercizio del commercio in forma itinerante deve avvenire secondo le seguenti modalità:

- a. In relazione alla dimensione media dell'arenile ed a tutela della sicurezza pubblica e dei bagnanti in particolare, è ammesso il rilascio di una sola autorizzazione per un singolo autocarrello semovente per ogni Ditta del settore alimentare.
 - b. esclusivamente nel periodo 01 maggio – 30 settembre di ogni anno;
 - c. dalle ore 08.00 alle ore 20.00;
 - d. esclusivamente a piedi, senza l'ausilio di mezzi meccanici con motore a scoppio/elettrico e comunque di veicoli di nessun genere e tipologia nè mezzi in genere a trazione manuale e/o animale, quali ad esempio bancarelle mobili, carretti con e senza ruote, ecc., compresi velocipedi;
 - e. senza ausili musicali o di amplificazione e senza comunque recare disturbo alla quiete pubblica con grida e schiamazzi e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari;
 - f. nel rispetto delle norme nazionali e regionali a garanzia della salute pubblica
 - g. E' ammesso il transito sull'arenile di autocarrelli semoventi esclusivamente elettrici, senza ruote, al solo fine di garantire la conservazione di alimenti e bevande ai sensi delle norme igienico sanitarie disposte in tutela della salute pubblica nella loro somministrazione, con esclusione espressa di quadricicli e/o mezzi con ruote di qualunque genere e tipologia.
 - h. Il transito dei mezzi semoventi elettrici sarà ammesso previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Autorità competente, ferma restando:
 - i. la dimostrazione della idoneità e certificazione del mezzo per il trasporto di alimenti e bevande;
 - ii. il possesso di idonea polizza assicurativa a garanzia di danni a terzi;
 - iii. la dimostrazione della presenza di apprestamenti tecnici di limitazione della velocità.
6. Fatta salva l'applicazione della sanzione penale nel caso di concorso con occupazione abusiva di area demaniale, chiunque esercita l'attività di commercio su area pubblica, compreso il demanio marittimo, senza titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.500.00 a Euro 15.000.00 (art. 104 c. 1) e al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. L'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore, in caso di assenza del titolare, è punito dall'articolo 104, 2° comma della L.R.T. 7 febbraio 2005 n.28 e s.m.i, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00 a Euro 1.500,00 da irrogarsi al titolare del titolo abilitativo.
8. Fatta salva l'applicazione della sanzione penale nel caso di concorso con l'occupazione abusiva di area demaniale, chiunque eserciti il commercio su aree demaniali senza il prescritto Nulla Osta è punito, ai sensi dell'articolo 104, 3° comma della L.R.T. 7 febbraio 2005 n.28, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.

SANZIONI

Art. 1161 - Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata

1. Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.

2. Se l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all' art. 54

Art. 1164 - Inosservanza di norme sui beni pubblici

Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall' autorità competente relativamente all' uso del demanio marittimo o aeronautico

ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

- La TAB. 10.2 MERCATO SETTIMANALE dell'Allegato A al Regolamento: Piano del commercio su aree pubbliche, verrà così modificata:

PRIMA

CARATTERISTICHE

Ubicazione	Area mercatale Parco Centrale
Svolgimento	Annuale
Cadenza	Settimanale
Giorno settimanale	Venerdì
Orario di accesso	Dalle ore 06.00 alle ore 07.45
Operazioni di spunta	Dalle ore 08.00
Rimozione delle attrezzature	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Totale posteggi	n. 166 posteggi di varie dimensioni come da elenco seguente di cui: <ul style="list-style-type: none">- n. 20 destinati a operatori commerciali ambulanti del settore alimentare- n. 146 destinati a operatori commerciali ambulanti del settore non alimentare- di cui n. 4 destinati a produttori agricoli e precisamente i n. A. 17 – A. 18 - A.19 - A.20.- di cui n. 2 destinati a operatori commerciali portatori di handicap e precisamente i n. M. 106 – M. 151.- di cui n. 1 destinati a operatori commerciali – imprenditoria giovanile (meno di 35 anni se operatore singolo, se impresa meno di 35 anni la maggioranza dei soci) n. 114
I posteggi sono situati su	Area scoperta
Dotazione di servizi	I posteggi sono dotati di allacciamento all'energia elettrica
Caratteristiche dei posteggi	hanno tutti la stessa dimensione mt 5 x 8 (mq 40)

Allegato tavola 2 – Disposizione mercato settimanale

DOPO

10.2 MERCATO SETTIMANALE

CARATTERISTICHE

Ubicazione	Area mercatale Parco Centrale
Svolgimento	Annuale
Cadenza	Settimanale
Giorno settimanale	Venerdì
Orario di accesso	Dalle ore 06.00 alle ore 07.45
Operazioni di spunta	Dalle ore 08.00 a fine operazione
Rimozione delle attrezzature	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Totale posteggi	<p>n. 166 posteggi di varie dimensioni come da elenco seguente di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 22 destinati a operatori commerciali ambulanti del settore alimentare; di cui n. 4 destinati a produttori agricoli e precisamente i nn. A17 – A18 – A19 – A20. - n. 144 destinati a operatori commerciali ambulanti del settore non alimentare - di cui n. 2 destinati a operatori commerciali portatori di handicap e precisamente i n. M106 – M151. - di cui n. 1 destinati a operatori commerciali – imprenditoria giovanile (meno di 35 anni se operatore singolo, se impresa meno di 35 anni la maggioranza dei soci) n. 114
I posteggi sono situati su	Area scoperta
Dotazione di servizi	I posteggi sono dotati di allacciamento all'energia elettrica
Caratteristiche dei posteggi	hanno tutti la stessa dimensione mt 5 x 8 (mq 40)

Allegato tavola 2 – Disposizione mercato settimanale

- La TAB. 10.3 MERCATO PRODOTTI LOCALI dell'Allegato A al Regolamento: Piano del commercio su aree pubbliche, verrà così modificata:

PRIMA

CARATTERISTICHE

Ubicazione	Area mercatale Parco Centrale – Via Tina Anselmi
Svolgimento	annuale
Cadenza	settimanale
Giorno settimanale	sabato
Orario di accesso	Dalle ore 07.00 alle ore 08.00
Rimozione delle attrezzature	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Totale posteggi	n. 10 posteggi destinati a produttori agricoli
I posteggi sono situati su	Area scoperta
Dotazione di servizi	I posteggi sono dotati di allacciamento all'energia elettrica
Caratteristiche dei posteggi	hanno tutti la stessa dimensione mt 5x 8 (mq 40)

DOPO

10.3 MERCATO PRODOTTI LOCALI

CARATTERISTICHE

Ubicazione	Area mercatale Parco Centrale – Via Tina Anselmi
Svolgimento	annuale
Cadenza	settimanale
Giorno settimanale	sabato
Orario di accesso	Dalle ore 07.00 alle ore 08.00
Rimozione delle attrezzature	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Totale posteggi	n. 10 posteggi destinati a produttori agricoli per la vendita di prodotti tipici dell'agroalimentare toscano
I posteggi sono situati su	Area scoperta

Dotazione di servizi	I posteggi sono dotati di allacciamento all'energia elettrica
Caratteristiche dei posteggi	hanno tutti la stessa dimensione mt 5x 8 (mq 40)

- La TAB. 10.4 FIERA DI CARNEVALE dell'Allegato A al Regolamento: Piano del commercio su aree pubbliche, verrà così modificata:

PRIMA

CARATTERISTICHE

Ubicazione	Area tra P.zza XXV Aprile e P.zza Guerrazzi
Svolgimento	Stagionale
Cadenza	Settimanale per le giornate di svolgimento delle sfilate dei carri allegorici
Giorno settimanale	Domenica
Orario di accesso	Dalle ore 09.30 alle ore 10.30
Rimozione delle attrezzature	Dalle ore 20.00 alle ore 21.00
Totale posteggi	n. 12 posteggi come da elenco seguente di cui: <ul style="list-style-type: none"> - n. 6 destinati a operatori commerciali ambulanti del settore alimentare - n. 5 destinati a operatori commerciali ambulanti non alimentari - n. 1 destinato a un portatore di handicap
I posteggi sono situati su	Area scoperta
Dotazione di servizi	I posteggi sono dotati di allacciamento all'energia elettrica
Caratteristiche dei posteggi	Le dimensioni sono tutte pari a 28 mq.

DOPO

10.4 FIERA DI CARNEVALE

CARATTERISTICHE

Ubicazione	In area prospiciente al circuito della manifestazione approvato dall'Amministrazione comunale e seguendo le direttive per la sicurezza indicate dal responsabile della sicurezza della manifestazione ed approvate dalla Commissione di Vigilanza Provinciale per i locali di Pubblico Spettacolo
Svolgimento	Stagionale
Cadenza	Settimanale per le giornate di svolgimento delle sfilate dei carri allegorici
Giorno settimanale	Domenica
Orario di accesso	Dalle ore 8.00 alle ore 9.00
Operazioni di spunta	Ore 9.15
Rimozione delle attrezzature	Dalle ore 20.00 alle ore 21.00
Totale posteggi	n. 9 posteggi come da elenco seguente di cui: <ul style="list-style-type: none"> - n. 6 destinati a operatori commerciali ambulanti del settore alimentare - n. 3 destinati a operatori commerciali ambulanti non alimentari
I posteggi sono situati su	Area scoperta
Dotazione di servizi	I posteggi sono dotati di allacciamento all'energia elettrica
Caratteristiche dei posteggi	Le dimensioni sono tutte pari a 32 mq.

- La TAB. 10.5 POSTEGGI FUORI MERCATO dell'Allegato A al Regolamento: Piano del commercio su aree pubbliche, verrà così modificata:

PRIMA

Ubicazione	Svolgimento	Cadenza giorni	mq	settore	Specializzazione merceologica	Box temporaneo rimovibile	Struttura ombreggiante temporanea rimovibile
Via Amendola	Annuale	Giornaliera	35	Produttori agricoli	Prodotti agricoli	no	no
Via dei Pini	Stagionale	Giornaliera	24	Alimentare	Frutta e verdura	si	no

	01/06-15/09						
Via Isole Tremiti	Stagionale 01/06-15/09	Giornaliera	50	Alimentare	Generi alimentari	si	no
Viale Italia /pratoranieri Su area verde	Stagionale 01/06-15/09	Giornaliero	50	Alimentare	Dolciumi	si	no
Viale Italia /pratoranieri Su area verde	Stagionale 01/06-15/09	Giornaliero	50	Alimentare	Somministrazione	si	no
Via Lago di Bracciano	Stagionale 01/06-15/09	Giornaliera	40	Alimentare	Frutta e verdura	si	no
Via Lago di Bracciano	Stagionale 01/06-15/09	Giornaliera	40	Alimentare	Somministrazione	no	no
Via Lago di Bracciano Area verde	Stagionale 01/06-15/09	Giornaliero	80	Alimentari	Somministrazione	si	no
Via Lago Maggiore	Stagionale 01/06-15/09	Giornaliero	37,5	Alimentari	Frutta e verdura	si	no
Via delle Collacchie/angolo via cassarello	Stagionale 01/06-15/09	Giornaliera	36	Alimentare	Frutta e verdura	si	no
Via Palermo angolo via cassarello	Stagionale 15/10-15/04	Giornaliera	40	Alimentare	Funghi epigei Fiori e piante di stagione	no	no
Via Palermo (p.zza Portogallo)	Stagionale 01/06-15/09	Giornaliera	87,5	Alimentare	Prodotti ittici Somministrazione	si	si
Piazza del Popolo	Stagionale (periodo natalizio dal 08/12 al 06/01)	Giornaliero	40	Alimentare	Dolciumi	si	no
Piazza I Maggio	15/09 – 15/06	Giornaliero	40	Alimentari	Somministrazione	no	no
Nei pressi SKATE- PARK		Giornaliero	10	Alimentari	Somministrazione	no	no
Via Archimede	Annuale	Giornaliera	40	Alimentare	Somministrazione	no	GAZEBO quinquennale Si previa acquisizione di permesso a costruire

DOPO

10.5 POSTEGGI FUORI MERCATO

Ubicazione	Svolgimento	Cadenza giorni	mq	settore	Specializzazione merceologica	Box temporaneo rimovibile	Struttura ombreggiante temporanea rimovibile
Via Amendola	Annuale	Giornaliera	35	Produttori agricoli	Prodotti agricoli	no	no
Via dei Pini	Stagionale 01/06-15/09	Giornaliera	24	Alimentare	Frutta e verdura	si	no
Via Isole Tremiti	Stagionale 01/06-15/09	Giornaliera	50	Alimentare	Generi alimentari	si	no

Viale Italia /Pratoranieri Su area verde	Stagionale 01/06-15/09	Giornaliero	50	Alimentare	Dolciumi	si	no
Viale Italia /Pratoranieri Su area verde	Stagionale 01/06-15/09	Giornaliero	50	Alimentare	Somministrazione	si	no
Via Lago di Bracciano	Stagionale 01/06-15/09	Giornaliera	40	Alimentare	Frutta e verdura	si	no
Via Lago di Bracciano	Stagionale 01/06-15/09	Giornaliera	40	Alimentare	Somministrazione	no	no
Via Lago di Bracciano Area verde	Stagionale 25/04–30/09	Giornaliero	80	Alimentari	Somministrazione	si	no
Via Lago Maggiore	Stagionale 01/06-15/09	Giornaliero	37,5	Alimentari	Frutta e verdura	si	no
Via delle Collacchie/angolo via Cassarello	Stagionale 01/06-15/09	Giornaliera	36	Alimentare	Frutta e verdura	si	no
Via Palermo angolo via Cassarello	Stagionale 15/10-15/04	Giornaliera	40	Alimentare	Funghi epigei Fiori e piante di stagione	no	no
Via Palermo (p.zza Portogallo)	Stagionale 01/06-15/09	Giornaliera	87,5	Alimentare	Prodotti ittici Somministrazione	si	si
Piazza del Popolo	Stagionale (periodo natalizio dal 08/12 al 06/01)	Giornaliero	40	Alimentare	Dolciumi	si	no
Piazza I Maggio	15/09 – 15/06	Giornaliero	40	Alimentari	Somministrazione	no	no
Nei pressi SKATE-PARK	Annuale	Giornaliero	10	Alimentari	Somministrazione	no	no
Via Archimede	Annuale	Giornaliera	40	Alimentare	Somministrazione	no	GAZEBO quinquennale Si previa acquisizione di permesso a costruire

La Tab. 10.6 Vendita della stampa quotidiana e periodica per punti di vendita esclusivi su area pubblica dell'allegato A al regolamento: Piano del Commercio su aree pubbliche, verrà così modificata:

PRIMA

n	Tipologia	Svolgimento	indirizzo	mq
1	Chiosco	Annuale	Viale Italia ang. Viale Matteotti	22
2	Chiosco	Annuale	Viale Italia – Pratoranieri (altezza Bagno Oasi)	19
3	Chiosco	Annuale	p.zza Gramsci – via Matteotti –	15,12
4	Chiosco	Annuale	Via della Pace 11/B –	35
5	Chiosco	Annuale	Via Ugo Bassi –	6
6	Chiosco	Stagionale	Via Lago Bracciano – area verde	40

DOPO

n	Tipologia	Svolgimento	indirizzo	mq
1	Chiosco	Annuale	Viale Italia ang. Viale Matteotti	22
2	Chiosco	Annuale	Viale Italia – Pratoranieri (altezza Bagno Oasi)	19
3	Chiosco	Annuale	p.zza Gramsci – via Matteotti –	15,12
4	Chiosco	Annuale	Via della Pace 11/B –	35
5	Chiosco	Annuale	Via Ugo Bassi –	6
6	Chiosco con struttura mobile rimovibile a sensi dell'art. 136 comma 2, lett. c) legge R.T. 65/2014	Stagionale dal 25/04-30/09	Via Lago Bracciano – area verde	40

Dato atto del parere favorevole rilasciato dalla Commissione Consiliare.

Acquisiti i pareri favorevoli delle associazioni di categoria interessate.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti Responsabili ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, inseriti nel presente atto.

Visto il D.lgs 18.08.2000 n. 267.

Con la seguente votazione:

PRESENTI	VOTANTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
11	10	9	1 (Lynn)	1 (Di Giacinto)

DELIBERA

Di approvare. per i motivi espressi in narrativa:

- le modifiche da apportare agli artt. nn. 15 e 31 del Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche;
- l'integrazione con il "Capo V – COMMERCIO ITINERANTE SU AREE DEMANIALI MARITTIME Articolo 39 – Disposizioni per il commercio itinerante su area demaniale marittima" al Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche;
- le modifiche alle Tab. 10.2 del Mercato Settimanale, 10.3 del Mercato Prodotti Locali, 10.4 della Fiera di Carnevale (con nuova planimetria disposizione posteggi), 10.5 Posteggi fuori mercato e 10.6

Vendita della stampa quotidiana e periodica per punti di vendita esclusivi su area pubblica dell'Allegato A al Regolamento: Piano del commercio su aree pubbliche;

che risulteranno così modificati:

Articolo 15 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. 1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati per ogni giornata di svolgimento del mercato e della fiera è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze maturate dall'operatore con il titolo abilitativo esibito per la partecipazione alle operazioni di spunta.
2. 2. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche anche se maturata per periodi discontinui.
3. 3. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.
4. 4. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune

Articolo 31 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario

1. Sono manifestazioni commerciali a carattere straordinario, di cui all'articolo 2, comma 8, del presente regolamento, quelle attività su area pubblica alle quali partecipano i soggetti iscritti al registro delle imprese di commercio e che risultano in possesso della regolarità contributiva di cui agli articoli 44 e 45 della L.R. Toscana 62/2018.
2. Tali manifestazioni sono promosse su iniziativa dell'Amministrazione comunale o su istanza di associazioni di categoria dei commercianti, enti terzi, pro loco di cui alla LR 86/2016, associazioni iscritte al terzo settore o centri commerciali naturali di cui all'art. 111 della L.R. 62/2018 attraverso i suoi organi di gestione, al fine di promuovere particolari zone del territorio, tipologie produttive e specializzazioni merceologiche di livello locale, favorire l'integrazione dei cittadini stranieri, la conoscenza di produzioni etniche, lo sviluppo del commercio equo e solidale nonché favorire la valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.
3. I soggetti indicati al comma 1 presentano al SUAP entro il **31 gennaio** richiesta di svolgimento della manifestazione e solo in caso di urgenza si potrà presentare richiesta almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione; la richiesta deve contenere la denominazione della manifestazione, l'indicazione del luogo, data o orario di svolgimento, il numero indicativo di soggetti che parteciperanno ed i metri quadri occupati se trattasi di suolo pubblico.
4. L'Amministrazione comunale **entro la prima quindicina del mese di marzo** di ogni anno redige il calendario delle manifestazioni che ritiene utile autorizzare nel corso dell'anno.
5. I promotori delle manifestazioni che abbiano avuto il consenso allo svolgimento della manifestazione devono rispettare scrupolosamente le indicazioni contenute nel disciplinare predisposto dall'Amministrazione comunale e sottoscritto dal rappresentante dell'organizzazione.
Disciplinare che individua tra l'altro:
 - a) le aree pubbliche dove svolgere le manifestazioni;
 - b) il numero massimo di manifestazioni autorizzabili per ogni singola area;
 - c) il numero massimo di manifestazioni autorizzabili per ogni singolo proponente;
 - d) i criteri per la programmazione;
 - e) i criteri di priorità (valorizzazione aree territorio, produzioni tipiche, made in Italy, ecc.);
 - f) le caratteristiche delle strutture utilizzate per la vendita;
 - g) obblighi del gestore.
6. La validità del disciplinare è subordinata alla presentazione agli Uffici comunali, prima dell'inizio della manifestazione, del piano di emergenza ed evacuazione e relativa planimetria.
7. Se trattasi di suolo pubblico, dovrà ad ogni modo essere acquisita la concessione all'occupazione del

suolo pubblico, previa presentazione dell'apposita domanda e pagamento del relativo Canone Unico Patrimoniale (CUP).

8. Qualora la manifestazione commerciale a carattere straordinario si svolgesse su area privata, valgono le stesse modalità sopra indicate ad esclusione dell'occupazione del suolo pubblico.

Capo V – COMMERCIO ITINERANTE SU AREE DEMANIALI MARITTIME

Articolo 39 – Disposizioni per il commercio itinerante su area demaniale marittima

1. Le modalità d'accesso al Demanio Marittimo per l'esercizio dell'attività commerciale, sono disciplinate dall'Amministrazione comunale con il presente regolamento e da eventuali Ordinanze;
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime è consentito esclusivamente ai possessori del regolare titolo abilitativo e previo rilascio "del nulla osta" per l'esercizio di tale attività da parte dell'Ufficio. "Il nulla osta" è personale, non cedibile, e deve essere esibito in originale a richiesta degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ed amministrativa. Non sono valide copie se non autenticate nelle forme di Legge.
3. Per l'esercizio del commercio itinerante su aree demaniali di prodotti del settore alimentare, è indispensabile allegare, alla comunicazione di cui sopra, un'autocertificazione sul possesso dei requisiti igienico sanitari, salva la possibilità e facoltà di verifica del possesso dei requisiti dichiarati presso le Autorità sanitarie ed uffici comunali competenti.
4. L'accesso alle aree demaniali marittime per l'esercizio del commercio in forma itinerante deve avvenire secondo le seguenti modalità:
 - esclusivamente nel periodo 01 maggio – 30 settembre di ogni anno;
 - dalle ore 08.00 alle ore 20.00;
 - esclusivamente a piedi, senza l'ausilio di mezzi meccanici con motore a scoppio/elettrico e comunque di veicoli di nessun genere e tipologia né mezzi in genere a trazione manuale e/o animale, quali ad esempio bancarelle mobili, carretti con e senza ruote, ecc., compresi velocipedi; senza ausili musicali o di amplificazione e senza comunque recare disturbo alla quiete pubblica con grida e schiamazzi e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari, nel rispetto delle norme nazionali e regionali a garanzia della salute pubblica che disciplinano le attività commerciali ed in particolare quelle per la somministrazione di alimenti e bevande.
5. E' comunque ammesso il transito sull'arenile di autocarrelli semoventi esclusivamente elettrici, senza ruote, al solo fine di garantire la conservazione di alimenti e bevande ai sensi delle norme igienico sanitarie disposte in tutela della salute pubblica nella loro somministrazione, con esclusione espressa di quadricicli e/o mezzi con ruote di qualunque genere e tipologia.
6. Il transito degli autocarrelli semoventi elettrici senza ruote sarà ammesso previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Autorità competente, ferma restando la dimostrazione della abilitazione del mezzo per il trasporto di alimenti e bevande oltre che il possesso di idonea polizza assicurativa in caso di danni a terzi.
7. In relazione alla dimensione media dell'arenile ed a tutela della sicurezza pubblica e dei bagnanti in particolare, è ammesso il rilascio di una sola autorizzazione per un singolo autocarrello semovente per ogni Ditta del settore alimentare.
8. Il transito dei mezzi semoventi elettrici sarà ammesso previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Autorità competente, ferma restando:
 - a) la dimostrazione della idoneità e certificazione del mezzo per il trasporto di alimenti e bevande;
 - b) il possesso di idonea polizza assicurativa a garanzia di danni a terzi;
 - c) la dimostrazione della presenza di apprestamenti tecnici di limitazione della velocità.
9. In relazione alla dimensione media dell'arenile ed a tutela della sicurezza pubblica e dei bagnanti in particolare, è ammesso il rilascio di una sola autorizzazione per un singolo veicolo per ogni Ditta del settore alimentare abilitata all'accesso.
10. Sono comunque tassativamente escluse dall'accesso:
 - a) le aree demaniali marittime in concessione a terzi, salvo il consenso del concessionario;
 - b) gli ambiti dunali e forestali, anche se non recintati;
11. Fatta salva l'applicazione della sanzione penale nel caso di concorso con occupazione abusiva di area demaniale, chiunque esercita l'attività di commercio su area pubblica, compreso il demanio marittimo, senza titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14 è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.500.00 a Euro 15.000.00 (art. 104 c. 1) e al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

12. L'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore, in caso di assenza del titolare, è punito dall'articolo 104, 2° comma della L.R.T. 7 febbraio 2005 n.28 e s.m.i, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00 a Euro 1.500,00 da irrogarsi al titolare del titolo abilitativo. 13. Fatta salva l'applicazione della sanzione penale nel caso di concorso con l'occupazione abusiva di area demaniale, chiunque eserciti il commercio su aree demaniali senza il prescritto Nulla Osta è punito, ai sensi dell'articolo 104, 3° comma della L.R.T. 7 febbraio 2005 n.28, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.

10.2 MERCATO SETTIMANALE

CARATTERISTICHE

Ubicazione	Area mercatale Parco Centrale
Svolgimento	Annuale
Cadenza	Settimanale
Giorno settimanale	Venerdì
Orario di accesso	Dalle ore 06.00 alle ore 07.45
Operazioni di spunta	Dalle ore 08.00 a fine operazione
Rimozione delle attrezzature	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Totale posteggi	<p>n. 166 posteggi di varie dimensioni come da elenco seguente di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 22 destinati a operatori commerciali ambulanti del settore alimentare; di cui n. 4 destinati a produttori agricoli e precisamente i nn. A17 – A18 – A19 – A20. - n. 144 destinati a operatori commerciali ambulanti del settore non alimentare - di cui n. 2 destinati a operatori commerciali portatori di handicap e precisamente i n. M106 – M151. - di cui n. 1 destinati a operatori commerciali – imprenditoria giovanile (meno di 35 anni se operatore singolo, se impresa meno di 35 anni la maggioranza dei soci) n. 114
I posteggi sono situati su	Area scoperta
Dotazione di servizi	I posteggi sono dotati di allacciamento all'energia elettrica
Caratteristiche dei posteggi	hanno tutti la stessa dimensione mt 5 x 8 (mq 40)

Allegato tavola 2 – Disposizione mercato settimanale

10.3 MERCATO PRODOTTI LOCALI	
CARATTERISTICHE	
Ubicazione	Area mercatale Parco Centrale – Via Tina Anselmi
Svolgimento	annuale
Cadenza	settimanale
Giorno settimanale	sabato
Orario di accesso	Dalle ore 07.00 alle ore 08.00
Rimozione delle attrezzature	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Totale posteggi	n. 10 posteggi destinati a produttori agricoli per la vendita di prodotti tipici dell'agroalimentare toscano
I posteggi sono situati su	Area scoperta
Dotazione di servizi	I posteggi sono dotati di allacciamento all'energia elettrica
Caratteristiche dei posteggi	hanno tutti la stessa dimensione mt 5x 8 (mq 40)

10.4 FIERA DI CARNEVALE	
CARATTERISTICHE	
Ubicazione	In area prospiciente al circuito della manifestazione approvato dall'Amministrazione comunale e seguendo le direttive per la sicurezza indicate dal responsabile della sicurezza della manifestazione ed approvate dalla Commissione di Vigilanza Provinciale per i locali di Pubblico Spettacolo
Svolgimento	Stagionale
Cadenza	Settimanale per le giornate di svolgimento delle sfilate dei carri allegorici
Giorno settimanale	Domenica

Orario di accesso	Dalle ore 8.00 alle ore 9.00
Operazioni di spunta	Ore 9.30
Rimozione delle attrezzature	Dalle ore 20.00 alle ore 21.00
Totale posteggi	n. 9 posteggi come da elenco seguente di cui: <ul style="list-style-type: none"> - n. 6 destinati a operatori commerciali ambulanti del settore alimentare - n. 3 destinati a operatori commerciali ambulanti non alimentari
I posteggi sono situati su	Area scoperta
Dotazione di servizi	I posteggi sono dotati di allacciamento all'energia elettrica
Caratteristiche dei posteggi	Le dimensioni sono tutte pari a 32 mq.

10.5 POSTEGGI FUORI MERCATO

Ubicazione	Svolgimento	Cadenza giorni	mq	settore	Specializzazione merceologica	Box temporaneo rimovibile	Struttura ombreggiante temporanea rimovibile
Via Amendola	Annuale	Giornaliera	35	Produttori agricoli	Prodotti agricoli	no	no
Via dei Pini	Stagionale 01/06-15/09	Giornaliera	24	Alimentare	Frutta e verdura	si	no
Via Isole Tremiti	Stagionale 01/06-15/09	Giornaliera	50	Alimentare	Generi alimentari	si	no
Viale Italia /Pratoranieri Su area verde	Stagionale 01/06-15/09	Giornaliero	50	Alimentare	Dolciumi	si	no
Viale Italia /Pratoranieri Su area verde	Stagionale 01/06-15/09	Giornaliero	50	Alimentare	Somministrazione	si	no
Via Lago di Bracciano	Stagionale 01/06-15/09	Giornaliera	40	Alimentare	Frutta e verdura	si	no
Via Lago di Bracciano	Stagionale 01/06-15/09	Giornaliera	40	Alimentare	Somministrazione	no	no
Via Lago di Bracciano Area verde	Stagionale 25/04-30/09	Giornaliero	80	Alimentari	Somministrazione	si	no
Via Lago Maggiore	Stagionale 01/06-15/09	Giornaliero	37,5	Alimentari	Frutta e verdura	si	no
Via delle Collacchie/angolo via Cassarello	Stagionale 01/06-15/09	Giornaliera	36	Alimentare	Frutta e verdura	si	no
Via Palermo angolo via	Stagionale 15/10-15/04	Giornaliera	40	Alimentare	Funghi epigei Fiori e piante di	no	no

Cassarello					stagione		
Via Palermo (p.zza Portogallo)	Stagionale 01/06-15/09	Giornaliera	87,5	Alimentare	Prodotti ittici Somministrazione	si	si
Piazza del Popolo	Stagionale (periodo natalizio dal 08/12 al 06/01)	Giornaliero	40	Alimentare	Dolciumi	si	no
Piazza I Maggio	15/09 – 15/06	Giornaliero	40	Alimentari	Somministrazione	no	no
Nei pressi SKATE- PARK	Annuale	Giornaliero	10	Alimentari	Somministrazione	no	no
Via Archimede	Annuale	Giornaliera	40	Alimentare	Somministrazione	no	GAZEBO quinquennale Si previa acquisizione di permesso a costruire

10.6 VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA PER PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI SU AREA PUBBLICA

n	Tipologia	Svolgimento	indirizzo	mq
1	Chiosco	Annuale	Viale Italia ang. Viale Matteotti	22
2	Chiosco	Annuale	Viale Italia – Pratoranieri (altezza Bagno Oasi)	19
3	Chiosco	Annuale	p.zza Gramsci – via Matteotti –	15,12
4	Chiosco	Annuale	Via della Pace 11/B –	35
5	Chiosco	Annuale	Via Ugo Bassi –	6
6	Chiosco con struttura mobile rimovibile a sensi dell'art. 136 comma 2, lett. c) legge R.T. 65/2014	Stagionale dal 25/04-30/09	Via Lago Bracciano – area verde	40

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 Dlgs. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA SETTORE 1** si esprime parere:
Favorevole

Data, 16-01-2024

IL DIRIGENTE
GEMMA MAURI

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** si esprime parere:
Favorevole

Data, 17-01-2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Paolo Marelli

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Francesca Stella

IL SEGRETARIO GENERALE
Michele D'Avino